

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2011, il giorno 01, del mese di ottobre, i Signori

- Laura Testa, nata a Busto Arsizio il 15/01/1971,
residente a Cairate (VA) in Via Garibaldi 5
c.f.TSTLRA71A55B300H
- Laura Porta, nata a Legnano il 09/01/1971, residente a
Busto Garolfo (MI) in via Rossini 12
c.f.PRTLRA71A49E514U
- Elena Dora Canavesi, nata a Castellanza il 18/03/1968,
residente a Legnano in via Venezia 40
c.f.CNVLDR68C58C139L
- Marino Magnaghi, nato a Samarate il 09/06/1969,
residente a Carnago (VA) in via Gianni Rodari 17
c.f.MGNMRN69H09H736Z

deliberano la costituzione dell'associazione denominata **Centro Studi sulla Persona**, in breve **C.S.P.**, c.f.

L'associazione ha sede in viale Lombardia 16 a Busto Arsizio (VA). L'eventuale cambio di indirizzo non comporta modifica del presente atto.

L'associazione ha per oggetto la diffusione di conoscenze e studi inerenti la psicologia, come meglio precisato nell'articolo 3 del seguente statuto.

Il Consiglio Direttivo è costituito da quattro membri nelle

persone dei signori Laura Testa, Laura Porta, Elena Dora Canavesi e Marino Magnaghi.

Le signore Laura Testa e Laura Porta e il signor Marino Magnaghi vengono nominati rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Segretario dell'associazione.

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio e può compiere tutte le attività occorrenti per la registrazione del presente atto.

L'attività dell'Associazione è regolata dal seguente statuto.

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata Centro Studi sulla Persona, in breve C.S.P.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Viale Lombardia 16 a Busto Arsizio (VA). L'eventuale cambio di indirizzo non comporta modifica del presente statuto.

Potranno essere istituiti anche altrove, sia in Italia che all'estero, uffici di rappresentanza.

Art.3 - L'Associazione si propone di diffondere conoscenze e studi inerenti la psicologia su diverse tematiche qui di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: elementi di psicologia e psicopatologia individuale, di coppia, familiare, dell'età evolutiva, psicologia educativa e dell'orientamento, psicologia del lavoro e della

disoccupazione, psicologia di comunità, psicologia della salute, dello sport, traumatologia e traumaterapia, EMDR.

A tal scopo l'Associazione potrà compiere tutte le attività accessorie, purché in diretta connessione con quelle istituzionali o quali strumenti di finanziamento delle stesse, con particolare riferimento alla:

- organizzazione di incontri, convegni e corsi di formazione extrascolastica (non professionale), rivolti prevalentemente agli associati;
- pubblicazione di testi e libri professionali, atti di convegni e seminari, manuali, dispense, anche su supporto fotografico, filmato, elettronico e tramite Internet;
- divulgazione di informazioni su Internet e tramite mezzi ad alta tecnologia.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie o utili per il conseguimento degli scopi statutari, così come potrà svolgere le proprie attività anche in collaborazione o in regime di convenzione con altre istituzioni, pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, oppure associarsi alle stesse.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvarrà principalmente delle competenze professionali degli associati, ma potrà avvalersi anche di collaboratori esterni,

di prestazioni di enti pubblici e privati e di personale dipendente.

L'Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c) art. 73 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n.917 e quindi dall'art.143 del Decreto medesimo.

PATRIMONIO

Art.4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

Art.5 - I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti e associazioni;
- d) dai corrispettivi derivanti dalle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e dalle cessioni di pubblicazioni, effettuate entro i limiti e con le modalità previste dal comma 3 art.148 del D.P.R. 22 Dicembre 1986

n.917.

ASSOCIATI

Art.6 - Sono associati, oltre a coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo (denominati "fondatori"), tutti coloro (persone fisiche e giuridiche o enti collettivi) che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, con esplicita dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative, e con indicazione del domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni (denominati "ordinari").

L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo, espressi in forma palese, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

Art.7 - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'Associazione, nè sono trasmissibili, se non

nel caso di successione a causa di morte.

Art.8 - Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Art.9 - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Segretario.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di gennaio dell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dall'Assemblea in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, reiterata negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- b) grave violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati

deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

Art.11 - L'Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'adunanza). Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro associato avente analogo diritto di voto.

Ogni associato non può essere portatore di più di 3 deleghe.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Art.12 - L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e del Segretario,

nonché per il provvedimento di esclusione degli associati.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 50% degli associati.

Art.13 - Le Assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Art.14 - Ogni socio maggiorenni, qualunque sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto e

dei regolamenti, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre, in prima e in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In terza convocazione, l'assemblea si intenderà validamente costituita indipendentemente dal numero dei partecipanti e potrà deliberare a maggioranza assoluta dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art.15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato al Presidente e dal Segretario.

Art.16 - Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17 - L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, nominati dall'Assemblea con le modalità previste dall'art.11; essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per più esercizi, anche più volte.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, che sostituisce il

Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.18 - Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Art.19 - La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito a ogni consigliere a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.21 - E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

Art.22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che

il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art.23 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- d) nominare commissioni per lo studio di problemi tecnici e didattici;
- e) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- f) fissare norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- g) acquistare e alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego dei contributi, delle erogazione e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e modifiche dello statuto;

1) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

PRESIDENTE

Art.24 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato anche più volte.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

REVISORE DEI CONTI

Art.25 - L'Assemblea, all'occorrenza o nei casi previsti per legge, può nominare un revisore dei conti, anche tra persone non associate e non iscritte al registro dei revisori legali, col compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di 3 esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

Il Revisore dei conti partecipa all'Assemblea che approva il bilancio e può, a sua richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Art.26 - Il Segretario è nominato dall'Assemblea, dura in carica 1 esercizio e può essere riconfermato anche più volte.

Ad esso spetta il compito di:

- a) provvedere alla tenuta del registro degli associati e della documentazione inerente alle attività dell'Associazione;
- b) sovrintendere ai servizi amministrativi dell'Associazione;
- c) curare le comunicazioni degli avvisi dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) redigere i verbali delle riunioni di detti organi.

BILANCIO - UTILI

Art.27 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma delle attività per il nuovo esercizio e al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

stesso.

Dalla data dell'avviso di convocazione il bilancio e il programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Art.28 - E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzioni siano imposte dalla legge.

SCIoglimento

Art.29 - L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art.30 - Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Busto Arsizio 01.10.2011

Laura Testa: _____

Laura Porta: _____

Elena Dora Canavesi: _____

Marino Magnaghi: _____